

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2156

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori REZZONICO, LAMA, FERRARA Pietro, TOTH, ANGELONI, ANTONIAZZI, BERLINGUER, BOSSI, BOZZELLO VEROLE, CASADEI LUCCHI, COLETTA, CONDORELLI, FLORINO, MARIOTTI, NEBBIA, NIEDDU, PERUGINI, VERCESI e ZUFFA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 1990

### Piani di sicurezza e obblighi dei committenti nelle costruzioni

ONOREVOLI SENATORI. - 1. Dopo il manifestarsi della tendenza - comune ai Paesi ad economia avanzata - ad una contrazione del fenomeno infortunistico (fino al 1985), in Italia, negli ultimi anni, si è registrata

una vera e propria recrudescenza del fenomeno, significativamente indicata dalla seguente tabella statistica, tratta dal rapporto del CENSIS sulla situazione sociale del Paese (1989):

CASI DI INFORTUNIO E DI MALATTIE PROFESSIONALI DENUNCIATI

Gestioni	Casi denunciati			Percentuale			Indice 1985 = 100		
	1986	1987	1988	1986	1987	1988	1986	1987	1988
Industria .....	792.524	877.067	908.887	77,6	78,2	77,9	94,1	104,1	107,9
A) <i>Gestione ordinaria</i> .	772.394	854.043	883.521	75,6	76,2	75,8	94,4	104,4	108,0
Infortunati .....	728.525	804.484	824.498	71,3	71,7	70,7	94,7	104,6	107,2
Malattie profess. . .	36.244	40.990	50.063	3,5	3,7	4,3	90,5	102,4	125,0
Silicosi e asbestosi	7.625	8.569	8.960	0,7	0,8	0,8	87,1	97,8	102,3
B) <i>Gest. dip. Stato</i> ....	17.728	20.719	22.780	1,7	1,8	2,0	81,6	95,4	104,9
C) <i>Altre gestioni</i> .....	2.402	2.305	2.586	0,2	0,2	0,2	103,6	99,4	111,5
Agricoltura .....	229.117	244.317	257.110	22,4	21,8	22,1	104,0	110,9	116,7
Infortunati .....	225.747	240.497	253.422	22,1	21,4	21,7	104,0	110,8	116,8
Malattie profess. . .	3.370	3.820	3.688	0,3	0,3	0,3	102,0	115,7	111,7
In complesso .....	1.021.641	1.121.384	1.165.997	100,0	100,0	100,0	96,1	105,5	109,7

Fonte: elaborazione CENSIS su dati INAIL - Bilancio consuntivo 1988 (in corso di pubblicazione).

Pertanto, numerosi e preoccupanti segnali invitano ad una più decisa ed orientata politica della sicurezza e della prevenzione. Ci si riferisce alla presunta «incomprimibilità» degli infortuni più gravi e all'elevatissimo rischio di infortunio che si registra in alcuni settori, segnatamente in quello delle costruzioni, in cui si concentrano ogni anno quasi il 30 per cento degli infortuni mortali ed il 27 per cento delle inabilità permanenti registrati sul territorio nazionale.

Le cause principali di questo terribile primato sono riassumibili nella elevata rischiosità degli ambienti di lavoro (cantieri non confinati) e delle lavorazioni (scavi, trasporti di materiali pesanti, eccetera); nella diffusione del regime di appalti e subappalti; nei ritardi culturali, in tema di prevenzione, che caratterizzano il settore in questione.

2. Riguardo a questa peculiare casistica di fonti di rischio, la vigente normativa si presenta carente e inadeguata.

Infatti, i decreti antinfortunistici e di igiene (in particolare i decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, 7 gennaio 1956, n. 164 e 19 marzo 1956, n. 303) impongono precise misure e cautele di sicurezza per ambienti e macchinari, ma nulla stabiliscono al fine di prevenire i pericoli legati a condizioni di lavoro altamente dinamiche e caratterizzate dalla compresenza di più imprese impegnate contemporaneamente in uno stesso luogo.

3. Il presente disegno di legge, che si compone di 13 articoli e trova applicazione per tutti i lavori delle costruzioni, intende colmare le cennate lacune. A tal fine, introduce innovativamente alcuni obblighi relativi sia alla pianificazione delle attività di prevenzione degli infortuni, sia al coordinamento dei lavori dati in appalto.

In particolare:

l'articolo 2 persegue l'obiettivo di agevolare l'attività di vigilanza amministrativa da parte degli enti preposti;

l'articolo 3 stabilisce l'obbligo di programmare le attività di lavoro in modo tale da perseguire gli obiettivi produttivi senza causare danni all'integrità psicofisica dei lavoratori. A tal fine, i piani di igiene e sicurezza dovranno analizzare in maniera dettagliata i processi di produzione e le modalità di lavoro per definire i rischi prevedibili e stabilire le necessarie misure di prevenzione e di protezione;

in relazione al regime dell'appalto, gli articoli 6, 7 e 9 introducono nuovi obblighi specifici in capo agli imprenditori commitenti, con l'obiettivo di rafforzarne la funzione di intervento sugli appaltatori in chiave prevenzionistica, pur salvaguardando la normale autonomia di questi ultimi, dovuta alla natura tipica del contratto di appalto (articoli 1660 e seguenti del codice civile).

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Attività soggette)*

1. La presente legge si applica ai lavori di:

a) costruzione e genio civile, quali scavo, manutenzione, riparazione e demolizione di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno e in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;

b) montaggio e smontaggio di edifici e strutture prefabbricate.

## Art. 2.

*(Comunicazione dell'inizio dei lavori)*

1. L'imprenditore, o chi per esso, è tenuto a dare comunicazione dell'inizio dei lavori o dell'apertura del cantiere ai servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro territorialmente competenti.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere fatta pervenire a detti uffici entro le ventiquattro ore successive all'inizio dei lavori e deve contenere le seguenti notizie:

a) nome o ragione sociale dell'imprenditore o del committente; indirizzo del cantiere;

b) natura dei lavori; data di inizio; durata presunta;

c) nome del direttore del cantiere e dell'assistente ai lavori;

d) numero e ragione sociale delle diverse imprese eventualmente coinvolte nei lavori con contratto di appalto o subappalto;

e) numero totale dei lavoratori presenti nel cantiere.

Art. 3.

*(Piano di sicurezza e igiene)*

1. L'imprenditore, o chi per esso, ha l'obbligo di elaborare in forma scritta, e prima dell'inizio dei lavori, un piano dettagliato di prevenzione degli infortuni e di igiene per ognuna delle fasi di esecuzione dei lavori. Tale piano deve prevedere l'attuazione delle vigenti norme di legge e di tutte le misure necessarie a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.

Art. 4.

*(Reperibilità del piano)*

1. L'imprenditore, i dirigenti e i preposti, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, sono tenuti a far sì che il piano di cui all'articolo 3 sia sempre reperibile presso il cantiere in cui vengono eseguiti i lavori.

Art. 5.

*(Vigilanza)*

1. L'imprenditore, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, devono disporre ed esigere che i lavoratori osservino, oltre alle vigenti norme di prevenzione degli infortuni e di igiene, anche le misure di prevenzione e protezione stabilite dal piano di prevenzione degli infortuni e di igiene.

Art. 6.

*(Attività degli imprenditori committenti per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro)*

1. Il committente, o chi per esso, è tenuto a verificare l'idoneità tecnico-

professionale delle imprese appaltatrici, o dei lavoratori autonomi, in relazione ai lavori da affidare in appalto o con contratto d'opera.

Art. 7.

*(Piano generale di coordinamento)*

1. Il committente, o chi per esso, è tenuto a predisporre in forma scritta un piano generale di coordinamento per la sicurezza, quando abbia affidato in appalto a più di una impresa lavori da compiersi in uno stesso luogo.

2. L'elaborazione del piano generale di coordinamento di cui al comma 1 può essere delegata ad una delle imprese appaltatrici. La delega deve risultare da atto scritto.

Art. 8.

*(Caratteristiche del piano)*

1. Il piano generale di coordinamento deve contenere disposizioni particolari riguardanti gli ambienti, le vie di percorso, le opere provvisorie, gli impianti tecnici, i servizi e quant'altro necessario ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Art. 9.

*(Obbligo di vigilanza)*

1. Il committente, o chi per esso, è tenuto a disporre, esigere e vigilare che le imprese appaltatrici o i singoli lavoratori autonomi rispettino le misure di sicurezza stabilite nel piano generale di coordinamento e quelle comunque esistenti nell'ambiente interessato dai lavori dell'appalto o del contratto d'opera. Tale obbligo non si estende ai rischi propri dei singoli lavori.

2. La vigilanza può essere delegata ad una delle imprese appaltatrici. La delega deve risultare da atto scritto.

## Art. 10.

*(Obbligo di informazioni)*

1. Il committente, o chi per esso, è tenuto a fornire agli appaltatori o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni su:

a) i rischi specifici e le corrispondenti misure di prevenzione esistenti nell'ambiente interessato dai lavori dell'appalto o del contratto d'opera;

b) il piano generale di coordinamento per la sicurezza.

## Art. 11.

*(Concessioni in uso di macchinari)*

1. Qualora il committente conceda in uso macchine, attrezzi o infrastrutture di sua proprietà alle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi, queste macchine, attrezzi o infrastrutture devono essere munite dei dispositivi di sicurezza previsti dalle vigenti leggi.

## Art. 12.

*(Contravvenzioni commesse dagli imprenditori)*

1. L'inosservanza da parte dell'imprenditore delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 5 è punita con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000.

2. L'inosservanza da parte dell'imprenditore delle disposizioni contenute negli articoli 4, 7, 9, 10 e 11 è punita con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000.

## Art. 13.

*(Contravvenzioni commesse dai dirigenti)*

1. L'inosservanza da parte dei dirigenti delle disposizioni contenute nell'articolo 5 è punita con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000.

2. L'inosservanza da parte dei dirigenti delle disposizioni contenute nell'articolo 4 è punita con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000.

Art. 14.

*(Contravvenzioni commesse dai preposti)*

1. L'inosservanza da parte dei preposti delle disposizioni contenute nell'articolo 5 è punita con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000.

2. L'inosservanza da parte dei preposti delle disposizioni contenute nell'articolo 4 è punita con l'ammenda da lire 50.000 a lire 250.000.